

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con istanza presentata il 20 marzo 2014, il ricorrente, libero professionista, ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario, esponendo di essere stato titolare di un conto corrente, sul quale era stata concessa un'apertura di credito per € 10.000,00 e nel cui ambito, nel corso del 2012, vi sarebbe stato un inconsapevole sconfinamento.

Prosegue il ricorrente affermando che, mentre in passato, in casi analoghi, era sempre stata prassi della Banca contattarlo, affinché provvedesse al rientro – così come in effetti aveva sempre provveduto a fare – nel caso di specie l'intermediario avrebbe proceduto alla revoca della linea di credito ed alla segnalazione del rapporto a sofferenza presso la Banca d'Italia, senza preavviso alcuno, a partire dal gennaio 2013.

Inoltre, insiste il ricorrente, sempre a causa dello sconfinamento *de quo*, la banca gli aveva anche nel contempo revocato la carta di credito *revolving*, utilizzata per il pagamento rateale delle proprie polizze assicurative, comunicandogli un debito di circa € 4.000.

Da ultimo, precisato che, a seguito di trattative, l'intera esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito, a fronte dei due rapporti, era stata integralmente ripianata nel giugno del 2013, e contestata sia nella forma che nei presupposti sostanziali la condotta della banca, ha concluso il ricorrente per la cancellazione (anche storica) della contestata segnalazione a sofferenza, da tutte le centrali rischi, e per la condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito dell'inserimento del suo nominativo a sofferenza nella Centrale della Banca d'Italia.

Nelle proprie controdeduzioni, la resistente ha in primo luogo premesso che, già con lettera del 4 maggio 2012 (della cui spedizione e ricezione non viene tuttavia fornita evidenza), aveva comunicato al ricorrente lo sconfinamento di € 794,00 "*protratto per oltre venticinque giorni*", e che in ogni caso aveva costantemente informato il cliente circa lo stato del suo rapporto di conto corrente, anche attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sempre spediti all'indirizzo comunicato dal ricorrente (il quale, peraltro, disponeva anche dello strumento della banca multicanale, che gli consentiva di seguire l'andamento del rapporto, utilizzando il proprio *computer*).

Prosegue la resistente, affermando che il perdurare dello stato di morosità e la mancanza di interventi da parte del ricorrente, l'avevano costretta, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, e successivi aggiornamenti, a dare corso alla risoluzione del contratto, con voltura a sofferenza e conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi.

Tale segnalazione – precisa la resistente – concretamente avvenuta nel gennaio del 2013, veniva preceduta dall'informativa contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 19 dicembre 2012 (allegata come doc. 1 di parte resistente), inviata presso lo stesso indirizzo indicato dal ricorrente anche sul modulo del ricorso introduttivo del presente contenzioso.

Quanto, invece, alla revoca della carta di credito, la resistente rileva che anch'essa sarebbe stata preannunciata al ricorrente, con lettera raccomandata a.r. del gennaio 2013.

Confermando, infine, l'avvenuto ripianamento dell'esposizione complessiva del ricorrente, ha concluso la banca per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.

In primo luogo va rilevato come le doglianze attinenti al profilo formale della contestata segnalazione – comunque assorbite, come si dirà, dalla fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente circa il merito della voltura a sofferenza – non parrebbero essere fondate.

Occorre premettere, infatti, come l'art. 125, comma terzo, D. Lgs. 385/1993 (TUB), per le segnalazioni a sofferenza preveda l'obbligo di preavviso nei confronti della sola clientela consumatrice; tuttavia, la Circolare n. 139/ 2011, Cap. II, Sez. II, par. 1.5 che prevede in via generale (e dunque anche con riferimento ai non consumatori) che "*gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*".

Ebbene, nel caso di specie la banca ha prodotto, come allegato 1, la lettera racc. a.r. datata 19 dicembre 2012, con la quale informava il ricorrente di aver disposto la segnalazione dello stato di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Ebbene, nonostante che dalla copia della missiva versata in atti non riesca ad evincersi l'esatta ragione per la quale la stessa sia tornata al destinatario, risulta chiaramente apposto, tanto nella comunicazione inserita nel plico, quanto nel plico stesso, il medesimo indirizzo di residenza indicato dal ricorrente nel modello del ricorso, sì da poter affermare che l'obbligo di informativa sia stato nella specie assolto.

Dunque, a prescindere dal richiamo – operato dalla resistente nelle proprie controdeduzioni – all'art. 9 *bis*, punto 4, Legge 386/90 (dettato, peraltro, nella diversa materia del preavviso di “revoca di sistema” e di segnalazione nell'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, c.d. CAI), per quanto testé osservato può comunque ritenersi che l'obbligo di informativa sia stato adempiuto.

Ciò posto, osserva il Collegio come il motivo per il quale la contestata segnalazione debba effettivamente considerarsi illegittima, risieda nell'insussistenza dei presupposti sostanziali, di cui al Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d'Italia n. 139/ 1991 (e successivi aggiornamenti).

Tale disposizione, come è noto, sancisce che *«nella categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. (Omissis). L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza»*.

Orbene, come questo Collegio ha in più occasioni avuto modo di osservare, e come pure confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione del 31 gennaio 2014, n. 611, *“costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (cfr., tra le molte, Collegio di Milano 18 gennaio 2011, n. 136; Collegio di Roma 15 febbraio 2013, n. 888)”*.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha costantemente espresso un consolidato orientamento, secondo cui:

“a) ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);

b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)” (così, da ultimo, Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).

Volendo, allora, calare tali principi all'interno della fattispecie per cui è causa, si tratta di verificare se la situazione finanziaria del ricorrente fosse tale, da poter giustificare la contestata segnalazione a sofferenza e se dunque, detto altrimenti, pur in assenza di un accertamento giudiziale d'insolvenza (nemmeno possibile, nel caso specifico, trattandosi di un libero professionista), lo sconfinamento sia dipeso dall'effettiva incapacità cronica del ricorrente di fare fronte alla propria esposizione.

Dai dati evincibili dagli estratti della Centrale Rischi della Banca d'Italia versati in atti, risulta che nel dicembre del 2012 il ricorrente risultava intestatario di un rapporto di mutuo ipotecario di circa € 150.000,00, presso altro Istituto di credito, dall'andamento del tutto regolare.

Il ricorrente, inoltre, risultava garante (sia pure assieme ad altri coobbligati) di un rapporto intrattenuto tra la stessa resistente, che dunque ne era certamente a conoscenza, ed una società a responsabilità limitata, per un debito di rilevante importo (€ 4.000.000,00) senza che la garanzia fosse mai stata escussa, nonché di un altro rapporto acceso da altro debitore, sempre presso la resistente, per € 97.054,00; rapporto, quest'ultimo, che - pur risultando segnalato a sofferenza in un SIC - non aveva mai dato luogo all'escussione della garanzia.

A ciò si aggiunga: *i)* che, nei sei mesi successivi alla segnalazione, il ricorrente avrebbe puntualmente ed integralmente ripianato la propria esposizione; *ii)* che l'importo dello sconfinamento, su un'apertura di € 10.000,00, ammontava a soli € 794,00; *iii)* che la resistente non ha specificamente contestato l'affermazione secondo cui, in epoca precedente ai fatti per cui è controversia, fosse prassi per il ricorrente incorrere in piccoli sconfinamenti, sempre rientrati a seguito di comunicazione della banca (ad ulteriore riprova che lo sconfinamento in questione non dipese dalle, indimostrate ed anzi da escludersi, difficoltà economiche del ricorrente, ma verosimilmente da una sua mera incuria).

Ebbene, in un simile contesto, delineante una situazione finanziaria in capo al ricorrente tutt'altro che assimilabile all'insolvenza, sia nel periodo precedente, che in quello successivo alla segnalazione, non vi è chi non veda come i presupposti stabiliti al Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 fossero del tutto insussistenti e come, pertanto, la banca avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare la contestata segnalazione a sofferenza.

Ciò premesso, e rilevato dunque che la resistente dovrà adoperarsi per la cancellazione dallo "storico" della segnalazione contestata, ove ancora esistente, deve vagliarsi la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

Sul punto, pur in assenza di specifici elementi di prova, ritiene questo Collegio di poter cionondimeno affermare che il ricorrente, a causa dell'illegittima segnalazione, abbia patito sia il danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla propria reputazione personale, sia quello patrimoniale, scaturito dalla difficoltà – anch'essa affermare in via presuntiva – di poter accedere al credito.

Ed invero, costituisce massima d'esperienza quella secondo cui, allorché un soggetto (soprattutto se non consumatore), venga – a torto o a ragione – segnalato a sofferenza, dall'annotazione scaturiscano perniciose conseguenze sia sul piano patrimoniale (per la difficoltà di accedere al credito, e conseguentemente di garantire una corretta gestione della propria attività imprenditoriale o professionale, anche sotto il profilo

della concorrenza), sia sotto il profilo non patrimoniale (con particolare riferimento al profilo reputazionale personale).

Anche in assenza di una specifica prova, del resto, questo Arbitro Bancario Finanziario, a fronte di richieste risarcitorie derivanti dalla difficoltà di accesso al credito, a seguito di segnalazioni illegittime, ha in più occasioni osservato *“che rientra nella comune esperienza dell’attività d’impresa il fatto che, laddove l’esposizione debitoria di un imprenditore nei confronti di una banca sia segnalata “a sofferenza” nella Centrale dei rischi, egli non è più considerato come meritevole di affidamento da parte della generalità delle banche, le quali interrompono l’erogazione di quel credito che costituisce un presupposto essenziale e imprescindibile di qualsiasi attività professionale, per quanto di dimensioni modeste”*; e che, dunque, *“poiché si considera come notorio il fatto «generalmente conosciuto, almeno [...] in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura» (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15715), esso può essere posto a fondamento della decisione (...), senza che occorra alcuna prova specifica, ai sensi dell’art. 115, 2° comma, c.p.c.”* (così, Collegio di Roma del 23 aprile 2013, n. 2186).

Quanto, poi, alla risarcibilità ed alla sussistenza del danno non patrimoniale, nella medesima decisione testé riportata si è condivisibilmente osservato *“che esso è normalmente presumibile sulla base della violazione del diritto alla reputazione personale e pertanto, in mancanza di una prova contraria, è senz’altro risarcibile, così come ritenuto più in generale della giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507), segnatamente a proposito del protesto cambiario che sia illegittimo (Cass., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18136)”* (in tali termini, sempre Collegio di Roma del 23 aprile 2013, n. 2186).

Anche la Suprema Corte di Cassazione, peraltro, ha ripetutamente ritenuto di ribadire i *“principi costanti che riconoscono, in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro i danni)”*; chiarendo altresì che *“anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (Cass. 1 ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929)”* (così, e da ultimo, la già menzionata Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).

Nel caso di specie, il ricorrente – pur non offrendo, come detto, prove specifiche – ha comunque allegato la circostanza di essere incorso in difficoltà di accesso al credito, nonché di avere avuto delle ripercussioni negative sul piano della propria reputazione

personale; circostanze, queste, che – come anticipato – possono considerarsi presuntivamente dimostrate, ovvero rientranti nella sfera del c.d. fatto notorio.

Ciò posto, quanto alla liquidazione degli anzidetti danni, in assenza di ulteriori elementi di prova, non può che farsi ricorso al criterio equitativo, di cui all'art. 1226 c.c. Tenuto conto dei precedenti di questo Collegio, si ritiene pertanto equo liquidare il complessivo importo di € 5.000,00: ciò, considerando il perdurare della segnalazione (circa sette mesi), l'entità dell'importo annotato a sofferenza (circa € 14.000,00), e l'attività professionale svolta dal ricorrente, per sua natura connotata dalla presenza di una rilevante componente di *intuitus personae* (architetto).

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario si adoperi per la cancellazione della segnalazione contestata, ove ancora esistente.

Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Dispone, infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA